Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1846

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa
della Giunta regionale (deliberazione n. 318 del 16/03/2015)

"TESTO UNICO IN MATERIA DI AGRICOLTURA"

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 17/03/2015

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 18/03/2015

COD PRATICA 2015-003-19

MODULO DL

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 318 DEL 16/03/2015

OGGETTO: disegno di legge: Testi Unico in materia di Agricoltura - Approvazione

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Assente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Fabrizio Felice Bracco

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

MODULO DL

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Testo unico in materia di agricoltura presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;
Vista la l.r. 16 settembre 2011, n. 8 recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" e s.m.i., la quale prevede, tra l'altro, anche il riassetto della normativa vigente attraverso la redazione di testi unici in determinate materie, tra cui quella in materia di "Agricoltura";
Vista la DGR 1666 del 29/12/2011 di approvazione del piano triennale di semplificazione;
Richiamata la DGR 1270 del 19/11/2013 con la quale è stato approvato lo schema di progetto di testo unico di che trattasi;
Vista la nota in data 16 dicembre 2013 del Consiglio delle Autonomie Locali, in merito al predetto schema di progetto di testo unico;
Dato atto che sul progetto di testo unico sono stati effettuati incontri partecipativi con le categorie e le associazioni interessate;
Vista DGR 1194 del 29 settembre 2014 con la quale è stato preadottato il progetto di testo unico in materia di "Agricoltura" e trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente per l'acquisizione del parere di cui all'art. 8 della l.r. 8/2011;
Visto il parere favorevole della II Commissione Consiliare permanente n. 59 espresso in data 28 gennaio 2015;
Vista la nota prot. n. 21084 del 17/2/2015 del Servizio attività generali della Giunta e promulgazione delle leggi con la quale il suddetto parere 59/2015 è stato trasmesso alla Direzione ed al Servizio regionale competente unitamente al testo dell'articolato con le modifiche, integrazioni ed adeguamenti rispetto al testo preadottato dalla Giunta regionale;
Atteso che la Commissione consiliare nel formulare il parere di cui sopra ha tenuto conto delle osservazioni presentate a seguito di un'ampia partecipazione promossa dalla stessa Commissione consiliare (Allegato A);
Considerato che l'articolato del testo unico è stato puntualmente adeguato e modificato tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere della II Commissione consiliare di cui sopra, apportando ulteriori modeste modifiche e integrazioni, oltre a correzione di errori materiali e modeste integrazioni che comunque rientrano nel concetto di semplificazione di procedimenti amministrativi, di riduzione di oneri a carico degli enti, delle imprese e dei cittadini, nel rispetto dei principi e criteri riconducibili agli articoli 5 e 6 della l.r. 8/2011;
Dato atto che tali modificazioni, integrazioni e correzioni sono contenute nel testo del ddl Testi Unico in materia di Agricoltura;
Preso atto del Testo unico in materia di Agricoltura presentato dall'Assessore Fernanda Cecchini;
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato Testo unico in materia di Agricoltura ;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato Testo unico in materia di "Agricoltura" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;

2) di indicare l'Assessore Fernanda Cecchini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE **IL PRESIDENTE**

Disegno di legge: Testo unico in materia "Agricoltura".

RELAZIONE

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", ha individuato "*le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.*"

Uno degli strumenti di semplificazione dell'ordinamento giuridico individuati dalla l.r. 8/2011 è rappresentato dal riassetto della normativa vigente attraverso la redazione di testi unici in determinate materie, tra cui quella in materia di "Agricoltura".

Con deliberazione n. 1666 del 29 dicembre 2011 è stato adottato, in attuazione dell'art. 3 della l.r. 8/2011, il Piano di semplificazione amministrativa 2012-2014, nel quale sono stabilite le linee guida per la redazione dei testi unici stabilendo le seguenti fasi di attività:

1. ricognizione di tutte le disposizioni regionali da ritenersi in vigore;
2. individuazione delle disposizioni vigenti da confermare, modificare, abrogare;
3. ricomposizione delle stesse;
4. stesura del testo comprensivo delle nuove disposizioni che si intende inserire nel corpus del testo medesimo.

L'articolo 5, comma 1 della citata l.r. 8/2011 autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati.
Con DGR 1194 del 29 settembre 2014 è stato preadottato il progetto di testo unico in materia di "Agricoltura" e trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente per l'acquisizione del parere di cui all'art. 8 della l.r. 8/2011.
La II Commissione Consiliare permanente nella seduta del 28 gennaio 2015 ha espresso parere favorevole (parere n. 59) con osservazioni e apportando modifiche e integrazioni al suddetto testo.
Nel parere n. 59/2015 espresso dalla Commissione consiliare permanente è allegato il testo dell'articolato con evidenziate le modifiche e integrazioni apportate dalla stessa Commissione e le relative motivazioni. **(Allegato 1)**
L'articolato del testo unico è stato, di conseguenza, puntualmente adeguato e modificato tenendo conto delle indicazioni e osservazioni contenute nel parere della II Commissione consiliare di cui sopra, apportando ulteriori modeste modifiche e integrazioni correzioni dei riferimenti normativi interni all'articolato, oltre a correzioni di errori materiali e modeste integrazioni che comunque rientrano nel concetto di semplificazione di procedimenti amministrativi, di riduzione di oneri a carico degli enti, delle imprese e dei cittadini, nel rispetto dei principi e criteri riconducibili agli articoli 5 e 6 della l.r. 8/2011;
Con il presente Testo Unico la Regione intende favorire la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese e la riduzione degli adempimenti degli enti locali, con la diminuzione di procedimenti amministrativi sostituiti dalle certificazioni e con l'assegnazione di tempi certi all'azione amministrativa.

Il testo ricomprende la disciplina delle seguenti norme regionali delle quali si prevede l'abrogazione:

1. n.10 del 06/03/1975 Sviluppo della elettrificazione rurale.

2. n.16 del 27/03/1975 Disciplina della riproduzione equina.
3. n.32 del 04/07/1977 Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici.
4. n. 38 del 2-5-1980 Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi
5. n. 59 del 29/05/1980 Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.
6. n.37 del 01/07/1981 Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia.
7. n. 40 del 01/07/1981Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura.
8. n. 4 del marzo 1983 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi»
9. n. 21 del 27 giugno 1983 Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
10. n. 34 del 24/10/1989 Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario.
11. n. 6 del 28/02/1994 Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi
12. n. 39 del 28/08/1995 Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.
13. n.1 del 20/01/1999 Norme per la produzione di piante portaseme.
14. n.7 del 09/03/1999 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare.
15. n. 38 del 22/12/1999 Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria.
16. n.12 del 21/02/2000 Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.
17. n. 21 del20/08/2001 Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici.
18. n.24 del 04/09/2001Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.
19. n.25 del 04/09/2001 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
20. n.24 del 26/11/2002 Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell' apicoltura in Umbria.
21. n.33 del 17/12/2002 Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo.
22. n.20 del 27/11/2003 Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)

23. n.25 del 23/12/2003 Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

24. n.10 del 05/07/2004 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20. Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue).

25. n.5 del 08/02/2005 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.

26. n.14 del 21/07/2009 Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

27. ALLEGATO A della L.R. 18/2011 - Articolo 9, comma 1 (Funzioni conferire alle unioni speciali di comuni Funzioni in materia agricola e in materia di funghi e tartufi)

28. n.3 del 02/04/2014 Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.

29. n.16 del 07/08/2014 Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.

- REGOLAMENTI REGIONALI
- n.7 del 28/06/2006 Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 24/2002.
- n.10 del 15/07/2003 Regolamento di attuazione della l.r. 26 novembre 2002 n. 24 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell' apicoltura in Umbria".

Nello specifico il Testo unico si articola nei seguenti Titoli:

Titolo I: le "disposizioni generali" in materia di programmazione degli interventi e trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura nonché disposizioni in materia di semplificazione ed informatizzazione delle procure amministrative. In particolare l'art.3 (Funzioni/Competenze delle Provincie o Enti di Area Vasta) definisce le competenze trasferite, nel rispetto delle normative statali di riferimento, elencate in Allegato A) che sostituisce la corrispondente parte dell'Allegato A alla 18/2011.

Titolo II: gli "aspetti generali giuridico amministrativi" relativi alle disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nonché le forme e tipologie di aiuto previste nel testo unico

Titolo III: disciplina di tutti gli interventi di sviluppo a favore delle imprese agricole ed agroalimentari. In particolare il Capo I, disciplina gli interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare e il Capo II, detta le norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del d.lgs 228/2001;

Titolo IV: reca le disposizioni in materia di promozione, ricerca e servizi innovativi dei prodotti agricoli ed agroalimentari. In particolare il Capo I promuove il sistema delle conoscenze del comparto agricolo per lo sviluppo e la creazione di maggiore valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese del comparto medesimo attraverso l'orientamento alla qualità delle produzioni, alla sicurezza dei prodotti e processi produttivi, alla multifunzionalità dell'impresa, alla tutela del territorio e valorizzazione dell'ambiente. Il Capo II promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale le "strade del vino", percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti e aziende vitivinicole aperte al pubblico e attrattive da un punto di vista naturalistico,culturale e storico. In Capo III sostiene progetti relativi alla partecipazione e organizzazione di fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari in campo agricole e agroalimentare.

Titolo V: reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della qualità. In particolare il Capo I, Sezione I e II detta disposizioni in ordine alla coltivazione, sperimentazione, commercializzazione e consumo degli OGM nel rispetto del principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente. La Sezione III reca disposizioni in ordine alla promozione, comunicazione ed educazione alimentare promuovendo in particolare l'utilizzo dei prodotti biologici e tipici regionali. Il Capi II detta norme per la produzione di piante porta-seme per favorirne l'espansione e il loro utilizzo. Il Capo III promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale. Il Capo IV favorisce e promuove la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela. Il Capo V promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali dettando norme per il riconoscimento delle associazioni di produttori biologici.

Titolo VI: riguarda gli interventi a favore della zootecnia e della pesca professionale. Il particolare il Capo I dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e/o danni a seguito della vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti da ordinanze ministeriali. Il Capo II promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali. Il Capo III è stato eliminato dal testo preadottato dalla Giunta regionale in quanto la II Commissione ha ritenuto di eliminare tale Capo a causa delle difficoltà emerse nello scomporre l'attuale normativa che disciplina la pesca - l.r. 15/2008 – nell'articolato del nuovo Testo unico. Pertanto si è ritenuto di estrapolare il testo dell'articolato dal presente testo unico per poi andare a modificare organicamente e sistematicamente le due tipologie di pesca sportiva e pesca professionale attraverso la approvazione di due distinte leggi regionali.

Titolo VII: In coerenza con la legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo),

disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi. In particolare il Capo I disciplina i periodi e gli ambiti territoriali di raccolta e la delimitazione, il riconoscimento e le autorizzazione delle tartufaie. Il Capi II in attuazione delle legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi apigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Titolo VIII: promuove sostiene la diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale con capti colare riferimento: a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio; b) mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo; c) multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli; d) iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali; e) recupero del patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) sostegno alle produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta; g) promozione della cultura rurale e l'educazione alimentare; h) sostegno alle giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita; j) sostegno alla vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali

Titolo IX: reca disposizioni a favore del riordino fondiario. In particolare il Capo I detta norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nel rispetto dell'ambiente anche salvaguardando gli equilibri idrogeologici nonché sostenendo la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati. Il Capo II attua interventi e azioni al fine di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre alla nuova politica agricola dell'unione europea (PAC), in coerenza con gli strumenti di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale, mediante il sostegno agli interventi di consolidamento e sviluppo della proprietà diretto coltivatrice. Il Capo III detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare: a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale; b) l'agricoltura sociale come definite dalla normativa vigente; c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale; d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale; e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa; f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale; g) il sostegno alla filiera corta e alle piccole produzioni agricole locali e al loro accesso diretto ai mercati

Titolo X: reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione dei regolamenti comunitari nel settore vitivinicolo sia sulle superfici impiantate illegalmente (Capo I) sia per le violazioni in materia di potenziale produttivo vitivinicolo.

Titolo XI: reca le disposizioni finanziarie, transitorie e di abrogazione.

Con riferimento, in particolare, alle osservazioni formulate dalla II Commissione, si è proceduto ad adeguare il Testo Unico secondo le motivazioni di seguito riportate:

Articolo 3
(Funzioni / Competenze delle Province o Enti di Area vasta)

MOTIVAZIONE: l'art. 3 del presente TUA resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 "RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, DI AREA VASTA, DELLE FORME ASSOCIATIVE DI COMUNI E COMUNALI – CONSEGUENTI MODIFICAZINI NORMATIVE" che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A.

Articolo 6
(Forme di aiuto - Strumenti di intervento finanziario)
MOTIVAZIONE: al fine di rendere maggiormente comprensibile il testo normativo, si accoglie l'osservazione circa l'eliminazione delle parti indicate dalla II Commissione Consiliare.
lettera c "a valere su di un apposito Fondo istituito dalla Regione e Banche e intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del T.U. in materia bancaria"
lettera d "descritti rispettivamente nei capi dei titoli"

CAPO I
INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE
MOTIVAZIONE: si conferma di mantenere e riproporre il testo della l.r. 7/1999, oltre che per dare base giuridica alle code di finanziamento ancora in essere, anche per avere la possibilità di poter utilizzare uno strumento normativo, già autorizzato dalla Commissione Europea, previa riproposizione della relativa notifica alla medesima Commissione Europea

Articolo 8
(Beneficiari)
MOTIVAZIONE: al fine di rendere maggiormente comprensibile il testo normativo, si accoglie l'osservazione circa l'inserimento del corretto riferimento normativo relativo alla disciplina dei consorzi agrari, così come indicato dalla II Commissione Consiliare.
La disposizione si pone in coordinamento con il venir meno del registro prefettizio citato e la sua sostituzione con l'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004. Si accoglie il suggerimento di inserire un riferimento all'iscrizione a tale Albo.
lettera a "di cui all'articolo 9 della L. 23-7-2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)"
lettera b "iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004"
lettera c "iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004"

Articolo 10
(Benefici)
MOTIVAZIONE: al fine di rendere maggiormente comprensibile il testo normativo, si accoglie l'osservazione circa la correzione dei richiami interni, così come indicato dalla II Commissione Consiliare.
comma 1 "In riferimento alle tipologie di cui all'articolo 9 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili"
lettera b "soggetti di cui all'articolo 8" corretto riferimento interno
lettera c "si è accolta l'osservazione circa il mantenere il testo invariato rispetto a quello vigente." ed è stato corretto il riferimento interno "di cui all'articolo 8"
lettera h ", come suggerito dalla II Commissione, è eliminata in quanto ne è cessata l'efficacia poiché sono decorsi tre anni dall'entrata in vigore della l.r. 7/1999 e i relativi effetti si sono esauriti" h. limitatamente ai tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Capo, per favorire l'adesione di nuovi soci alle cooperative di cui all'articolo 8, qualora le stesse siano in

equilibrio finanziario, viene concesso un aiuto all'organismo associativo nella misura massima del cinquanta per cento della quota di capitale che gli stessi nuovi soci sottoscrivono a condizione che si impegnino a rimanere tali per almeno un quinquennio. Il finanziamento massimo concedibile in tre anni è pari a 200.000 euro per ciascun beneficiario.

Articolo 12
(Procedure)
MOTIVAZIONE: al fine di rendere maggiormente comprensibile il testo normativo, si accoglie l'osservazione circa la correzione de "la Consulta regionale della cooperazione (prevista dall'articolo 2 della L.R. 6-8-1997 n. 24 "Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione"), così come indicato dalla II Commissione Consiliare.
comma 2 MOTIVAZIONE: il comma 2 viene eliminato in quanto gli atti deliberativi previsti sono stati adottati e hanno esaurito i loro effetti, così come indicato dalla II Commissione Consiliare. Tale norma si giustificava in sede di prima applicazione. Il testo era "2. Gli atti deliberativi di prima applicazione, di cui al comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo."

Articolo 13
(Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative)
MOTIVAZIONE: si accoglie l'osservazione circa l'inserimento del corretto riferimento normativo, così come indicato dalla II Commissione Consiliare.
comma 1 "alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'1.10.2004)"
MOTIVAZIONE: il precedente comma 3 dell'art. 7 della l.r. 7/1999 è stato soppresso in virtù di quanto disposto in materia di aiuti di Stato dall'art. 5 del presente Testo Unico – il testo era "Ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato C.E.E., la Giunta regionale notifica preventivamente le proposte di aiuto di cui al comma 1 e non procede alla loro applicazione se non a seguito di specifica e conforme autorizzazione della Commissione europea."

CAPO II
NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, n. 102
MOTIVAZIONE: si accoglie l'osservazione circa l'inserimento del corretto richiamo normativo, come indicato dalla II Commissione Consiliare. – il riferimento era "DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228"
Riguardo le osservazioni presentate da Coldiretti si ritiene di non uniformarsi in quanto riguarda aspetti da approfondire e quindi esorbitanti dalla natura compilativa del TUA.

Articolo 14
(Oggetto)
MOTIVAZIONE: il precedente comma 1 rinviava agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 228/2001 abrogati dal D.Lgs. 102/2005. Si è quindi proceduto ad inserire il corretto riferimento normativo come indicato dalla II Commissione.
comma 1 "Il presente Capo, in attuazione degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38), disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute ai sensi del medesimo D.Lgs. 102/2005."

Articolo 15
(Modalità per il riconoscimento)
MOTIVAZIONE: il precedente comma 1 prevedeva norme regolamentari oggi sostituite da espresso riferimento ad atto della Giunta regionale in ragione di esigenze di semplificazione.

Articolo 18
(Consultazione e concertazione)
MOTIVAZIONE: l'eliminazione del precedente articolo 3 della l.r. 33/2002 risponde ad esigenze di semplificazione in quanto si è proceduto ad inserire tutta la parte programmatoria nell'articolo 2 del progetto di TU.

Articolo 19
(Domanda di ricerca)
MOTIVAZIONE: si procede all'inserimento delle correzioni suggerite dalla II Commissione.
comma 2 "La Regione si avvale, di norma, per le attività del presente Capo, del supporto tecnico-scientifico della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. tramite apposita convenzione."
comma 2-bis "2-bis. La Regione per le attività della presente Sezione si avvale anche del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 22-bis."
MOTIVAZIONE: si tratta di disposizione approvata dalla II Commissione ed espressamente prevista nel parere espresso sul TUA.

Articolo 21
(Beneficiari)
comma 1 MOTIVAZIONE: relativamente alla lettera c) che chiude il comma 1, si precisa che "i centri sperimentali" sono centri di proprietà della Regione es. Cantina sperimentale di Orvieto
comma 3 MOTIVAZIONE: il comma 3 del precedente art. 6 è stato modificato eliminando "al piano triennale per la ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 8" in virtù del riferimento agli strumenti di programmazione di aui all'art. 2 del presente T.U.A.

Articolo 22
(Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione)
MOTIVAZIONE: si accoglie l'osservazione della II Commissione la quale ha evidenziato come l'eliminazione dell'art. 8 della l.r. 33/2002 – piano triennale – mal si concilierebbe con le parole "individuate dal piano".
comma 1 lettera a) punto 3 sono soppresse le parole "individuate dal piano ed"
MOTIVAZIONE: l'art. 8 – piano triennale – della l.r. 33/2002 non è stato riportato e quindi è abrogato in in virtù del riferimento agli strumenti di programmazione di aui all'art. 2 del presente T.U.A.

Articolo 22-bis
(Comitato tecnico-scientifico)
MOTIVAZIONE: si tratta di disposizione approvata dalla II Commissione ed espressamente prevista nel parere 59/2015 espresso sul TUA.

Articolo 23
(Attività)
MOTIVAZIONE: si accoglie l'indicazione della II Commissione e, in virtù dell'abrogazione dell'art. 8 della l.r. 33/2002 (piano triennale), si modifica il testo dell'art. 23, comma 1 lettera

h inserendo dopo "attività" la parola "programmate" e si eliminano le parole "previste dal Piano triennale dei servizi".

Articolo 24
(Soggetti attuatori)
MOTIVAZIONE: si accoglie l'indicazione della II Commissione.
comma 1 lettera c) "il Parco 3A di cui all'articolo 19, comma 2 , per le attività di cui all'articolo 23, comma 1 , lettere e), f), h)"
comma 2 MOTIVAZIONE: si sostituisce "titolo" con "Capo" come indicato dalla II Commissione.
comma 3 MOTIVAZIONE: si accoglie l'osservazione della II Commissione e si sostituiscono le parole "Piano triennale dei servizi" con "atti di programmazione". Ciò in virtù dell'abrogazione dell'art. 8 – piano triennale. – il testo diventa "I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dagli atti di programmazione e, comunque, tenuto conto:"
comma 4 MOTIVAZIONE: si accoglie il suggerimento di eliminare il riferimento all'art. 24 in quanto si è già in tale articolo. – il testo diventa "Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui all'articolo 24, al comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio."

Articolo 25
(Destinatari delle attività)
comma 1 MOTIVAZIONE: la citazione della norma che ha modificato l'articolo 2135 c.c., risalente all'anno 2001, ad oggi appare anacronistica. Si è proceduto alla eliminazione. – il testo diventa "Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . "

Articolo 26
(Finanziamenti delle attività)
Riporta l'art. 11 della l.r. 33/2002
L'art. 12 della l.r. 32/2002 riguarda la norma finanziaria confluita **nell'art. 221 del presente TUA.**
MOTIVAZIONE: il precedente art. 13 della l.r. 33/2002 è stato abrogato in quanto il riferimento agli strumenti di programmazione è rivolto all'art. 2 del presente T.U.A.

Articolo 28
(Finalità e definizione di "Strada del Vino")
comma 1 MOTIVAZIONE: si è provveduto ad inserire al comma 1 il richiamo all'articolo 11 dello Statuto come indicato dalla II Commissione.
comma 3 MOTIVAZIONE: si è provveduto ad inserire il richiamo alla normativa vigente come indicato dalla II Commissione.

Articolo 29
(Regolamento di attuazione)
comma 1 MOTIVAZIONE: la lettera e) è stata riformulata secondo quanto richiesto dalla II Commissione al fine di rendere maggiormente comprensibile il testo normativo.

Articolo 30

(Riconoscimento delle "Strade del Vino")
comma 1 MOTIVAZIONE: alla lettera a) si è proceduto ad aggiornare il riferimento normativo corretto rispetto al precedente e ciò in linea con quanto indicato dalla II Commissione.
MOTIVAZIONE: la lettera b) resta invariata in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 31
(Competenze della Regione)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è proceduto all'inserimento alla lettera c) del richiamo esplicito agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 61/2010 come indicato dalla II Commissione.

Articolo 36
(Competenze dei Comuni e delle Province)
MOTIVAZIONE: la rubrica resta invariata in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A
commi 1, 2 e 3 MOTIVAZIONE: restano invariati in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 38
(Fiere, mostre e mercati e manifestazioni similari)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è provveduto a riformulare il comma 1 in modo che sia più chiaro chi può partecipare alle richiamate iniziative, secondo quanto indicato dalla II Commissione.
L'integrazione "la gestione di marchi di qualità" si giustifica a fronte di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della l.r. 39/88 che ha modificato la descrizione del cap. 3560 "Spese per contributi per la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale e internazionale nel settore agro-alimentare nonché per la gestione di marchi di qualità e per la partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi".
comma 2 MOTIVAZIONE: si è provveduto a riformulare il comma 2 in modo che sia più chiaro chi può partecipare alle richiamate iniziative, secondo quanto indicato dalla II Commissione.
comma 3 MOTIVAZIONE: si è provveduto a spostare questo comma nell'articolo 39, secondo quanto indicato dalla II Commissione.
Con riferimento a tali modalità e criteri è stata adottata la delibera della Giunta regionale n. 1260 del 6.10.2014 concernente: "Disciplinare relativo ai criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari previsti dalla legge regionale n. 40 dell'1.07.1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni".

Articolo 39
(Concessione di contributi)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è provveduto a riformulare il comma 1 in modo che sia più chiaro chi può partecipare alle richiamate iniziative, secondo quanto indicato dalla II Commissione.

comma 3 MOTIVAZIONE: si è provveduto a spostare il comma 3 dell'articolo 38 nell'articolo 39, secondo quanto indicato dalla II Commissione.

Articolo 42
(Divieto di coltivazione di piante transgeniche)
comma 1 MOTIVAZIONE: il comma 1 resta così come formulato per i motivi esposti in commissione dall'Assessore Cecchini riguardo la posizione unitaria assunta dalle Regioni in sede di Conferenza Unificata circa il divieto di coltivazione di piante transgeniche. Non è stata seguita l'osservazione della II Commissione.
comma 2 MOTIVAZIONE: si ritiene di lasciare invariato il comma 2 visto il richiamo all'articolo 54 relativo alle norme sanzionatorie.

Articolo 43
(Esclusione dai finanziamenti)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è ritenuto di mantenere invariato il testo vigente dell'articolo 4 comma 1 della l.r. 21/2001, come indicato dalla II Commissione.

Articolo 44
(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è provveduto a rendere il testo del comma 1 di più facile lettura.
comma 3 MOTIVAZIONE: la norma conferma la previsione attualmente vigente e quindi si ritiene di non modificarla.

Articolo 45
(Ricerca)
comma 3 MOTIVAZIONE: la norma conferma la previsione attualmente vigente e quindi si ritiene di non modificarla. Si procede a sostituire "legge" con "Capo".

Articolo 46
(Consenso informato)
comma 1 MOTIVAZIONE: la norma conferma la previsione attualmente vigente e quindi si ritiene di non modificarla.

Articolo 47
(Ristorazione collettiva)
comma 2 MOTIVAZIONE: la norma conferma la previsione attualmente vigente e quindi si ritiene di non modificarla.

Articolo 48
(Appalti di servizi)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è provveduto a riformulare il comma 1 in modo che sia più chiaro chi può partecipare alle richiamate iniziative, secondo quanto indicato dalla II Commissione.

Articolo 50
(Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)
comma 3 MOTIVAZIONE: trattasi di refuso che va eliminato. – il testo era "3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro"

Articolo 51
(Comunicazione ed educazione alimentare)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è proceduto ad inserire il richiamo specifico all'articolo 40, comma 1 lett. c), come indicato dalla II Commissione.
comma 2 MOTIVAZIONE: il comma 2 è stato adeguato alle nuove disposizioni vigenti in materia (es. venir meno dell'ARUSIA).

Articolo 54
(Sanzioni)
commi 1, 2 e 3 MOTIVAZIONE: in coordinamento con quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, si procede alla riformulazione della norma sanzionatoria di cui al seguente articolo 54, così come indicato dalla II Commissione.
comma 4 MOTIVAZIONE: testo formulato nella versione vigente dell'art. 15, comma 3 della l.r. 21/2001, secondo indicazioni della II Commissione.

MOTIVAZIONE: Gli articoli 17, 18 e 19 della l.r. 21/2001 non sono stati riprodotti in quanto si ritiene di rispondere ad esigenze semplificative nonché di chiarezza del presente Testo Unico.

Articolo 55
(Finalità)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è proceduto a inserire il riferimento interno corretto, secondo quanto indicato dalla II Commissione.

Articolo 56
(Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è proceduto a inserire il riferimento interno corretto, secondo quanto indicato dalla II Commissione.
comma 2 MOTIVAZIONE: si è proceduto a mantenere la competenza della Giunta regionale, secondo quanto indicato dalla II Commissione.
comma 4 MOTIVAZIONE: si è proceduto a inserire "alla Struttura regionale competente", secondo quanto indicato dalla II Commissione.

MOTIVAZIONE: gli articoli 4 e 5 della l.r. 1/1999 – Comitato tcnico-scientifico – sono stati abrogati per ragioni di semplificazione.

Articolo 58
(Organi di vigilanza)
comma 2 MOTIVAZIONE: resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 59
(Vigilanza e controllo)
comma 1 MOTIVAZIONE: resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A
comma 3 MOTIVAZIONE: al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione, si è proceduto ad eliminare l'ultimo periodo del comma 3 secondo quanto indicato dalla II

Commissione. – il testo era "Copia del verbale è trasmessa immediatamente alla Provincia territorialmente competente"
comma 4 MOTIVAZIONE: resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 60
(Sanzioni amministrative)
comma 1 MOTIVAZIONE: il comma 1 è stato modificato sostituendo "Regione" con "Giunta regionale" al fine di dare alla norma maggiore chiarezza.
comma 2 MOTIVAZIONE: il comma 1 è stato modificato introducendo "di cui al comma 1" al fine di dare alla norma maggiore chiarezza.
comma 4 MOTIVAZIONE: il comma 4 è stato modificato secondo indicazioni della II Commissione.
comma 5 MOTIVAZIONE: resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A. Si è proceduto ad eliminare "del presente articolo"

Articolo 61
(Finalità)
comma 1 MOTIVAZIONE: rispetto al testo precedente dell'art. 1 della l.r. 24/2001 è stato inserito il termine "letame" in quanto compreso tra gli ammendanti dei suoli agricoli.
comma 2 MOTIVAZIONE: si è corretto il riferimento normativo alle lettere a) e b) così come indicato dalla II Commissione.

Articolo 63
(Concessione contributi)
comma 2 MOTIVAZIONE: si è proceduto a sostituire "legge" con "testo unico", così come indicato dalla II Commissione.

Articolo 64
(Modalità di concessione dei contributi)
comma 3 MOTIVAZIONE: si è proceduto a modificare il testo del comma 3 secondo quanto suggerito dalla II Commissione.

Articolo 65
(Verifiche e controlli)
comma 3 MOTIVAZIONE: si è proceduto a modificare il testo del comma 3 secondo quanto suggerito dalla II Commissione.

Articolo 67
(Registro regionale)
comma 1 MOTIVAZIONE: è stata modificata la lettera b) secondo quanto indicato dalla II Commissione. Alla lettera c), rispetto al testo vigente dell'art. 2 della l.r. 25/2001, è stato eliminato il precedente periodo "previa acquisizione del parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche costituite dalla Giunta regionale che provvede anche a determinarne la composizione" in quanto trattasi di misura di semplificazione.

Articolo 68
(Rete di conservazione e sicurezza)

segue atto n 313 del 16/3/15

commi 1 e 3 MOTIVAZIONE: i commi 1 e 3 restano invariati in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e conseguentemente, anche del relativo Allegato A

MOTIVAZIONE: è stato abrogato il precedente art. 5 della l.r. 25/2001 - Piano settoriale di intervento – in quanto da intendersi compreso nell'art. 2 del TUA che disciplina la programmazione.

Articolo 70
(Divieti e sanzioni)
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma il testo del comma 1.
comma 2 MOTIVAZIONE: si riproduce il comma 2 del vigente art. 6 della l.r. 25/2001 così come indicato dalla II Commissione.

Articolo 71
(Finalità)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è proceduto ad inserire l'espresso richiamo agli articoli 11 e 13 dello Statuto come indicato dalla II Commissione.

Articolo 72
(Elenco degli operatori dell'agricoltura biologica)
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma l'eliminazione dell'elenco regionale degli operatori biologici e si sostituisce la parola "operatori" con "produttori".
MOTIVAZIONE: i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della l.r. 39/1995 sono stati abrogati a seguito dell'eliminazione dell'elenco regionale degli operatori biologici.

Articolo 73
(Associazioni di produttori biologici)
MOTIVAZIONE: si aggiorna la rubrica in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".
comma 1 MOTIVAZIONE: si modifica il comma 1 in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".
MOTIVAZIONE: il precedente comma 2 dell'art. 3 della l.r. 39/1995 non è stato riportato in ossequio a quanto prevede la normativa attuativa del D.Lgs. 102/2005 (D.M. 85/2007) che stabilisce anche i criteri per individuare la regione competente ad eseguire il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
comma 2 MOTIVAZIONE: si modifica il comma 2 in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".
comma 3 MOTIVAZIONE: si modifica il comma 3 in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".

Articolo 74
(Riconoscimento delle organizzazioni)
MOTIVAZIONE: si aggiorna la rubrica in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".
comma 1 MOTIVAZIONE: si modifica il comma 1 in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".
MOTIVAZIONE: l'eliminazione del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 39/1995 si pone in coerenza con la dettagliata disciplina della materia contenuta nel citato D.Lgs. 102/2005 e nella normativa attuativa (D.M. 85/2007).

comma 2 MOTIVAZIONE: l'eliminazione delle lettere del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 39/1995 si pone in coerenza con la dettagliata disciplina della materia contenuta nel citato D.Lgs. 102/2005 e nella normativa attuativa (D.M. 85/2007).

Articolo 75
(Obblighi delle associazioni)
MOTIVAZIONE: si aggiorna la rubrica in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".
comma 1 MOTIVAZIONE: si aggiorna il comma 1 in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni". La precedente lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 39/1995 si pone in coerenza con la dettagliata disciplina della materia contenuta nel citato D.Lgs. 102/2005 e nella normativa attuativa (D.M. 85/2007). Alla lettera b) si è sostituito "Regione" con "Struttura regionale competente".

Articolo 76
(Revoca del riconoscimento)
comma 1 MOTIVAZIONE: modifica predisposta attraverso l'inserimento del corretto riferimento normativo secondo le osservazioni della II Commissione.

MOTIVAZIONE: l'articolo 7 della l.r. 39/1995 non è stato riproposto nel progetto di T.U. in opportuna coerenza con la sussistenza della sopra citata normativa statale e comunitaria che disciplina in maniera completa e specifica tutta la materia.

MOTIVAZIONE: l'articolo 8 della l.r. 39/1995 non è stato riproposto nella sua interezza – abrogati i commi 2 e 3 – poiché si ritiene sufficiente il riportare il solo comma 1.

MOTIVAZIONE: l'articolo 9 della l.r. 39/1995 non è stato riproposto nel progetto di T.U. in opportuna coerenza con la sussistenza della sopra citata normativa statale e comunitaria che disciplina in maniera completa e specifica tutta la materia.

MOTIVAZIONE: gli articoli 10 e 11 della l.r. 39/1995 non sono stati riproposti in rispetto del principio di semplificazione.

Articolo 78
(Provvidenze)
comma 1 MOTIVAZIONE: si aggiorna il comma 1 in quanto il DM di attuazione dell'art. 73 comma 1 del del D.Lgs. 102/2005 parla di "organizzazioni" e non di "associazioni".
comma 3 MOTIVAZIONE: si modifica il comma 3 in relazione all'eliminazione dell'elenco regionale degli operatori biologici sostituiendo la parola "operatori" con "produttori" e secondo quanto indicato dalla II Commissione.

MOTIVAZIONE: l'articolo 13 della l.r. 39/1995 non è stato riproposto nel progetto di T.U. in opportuna coerenza con la sussistenza della sopra citata normativa statale e comunitaria che disciplina in maniera completa e specifica tutta la materia. L'eliminazione delle norme sanzionatorie si giustifica infatti a fronte del complesso sanzionatorio già previsto dalla normativa comunitaria e statale in materia di produzioni biologiche attivato a seguito dei controlli eseguiti dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo.

CAPO I

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue)
MOTIVAZIONE: Il presente capo ripropone la l.r. 20/2003 recentemente oggetto di modifica per effetto della l.r. 27-11-2014, n. 22. Si è proceduto quindi ai necessari adeguamenti riproponendo il testo vigente.

Articolo 84
(Norma di prima applicazione)
MOTIVAZIONE: l'articolo 84 (Ambito di prima applicazione) è stato inserito riproponendo l'articolo 5 l.r. 27-11-2014, n. 22

Articolo 85
(Oggetto e finalità)
MOTIVAZIONE: il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 24/2002 (2. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di identificare i fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi all'apicoltura in Umbria.) non è stato riproposto in virtù del principio di semplificazione.

Articolo 86
(Definizioni)
comma 1 MOTIVAZIONE: sono state apportate modifiche derivanti dall'esigenza di coordinare il testo regionale con la normativa statale L. 24.12.2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura). La lettera h) è inserita proprio in aderenza a quanto previsto dalla legge 313/2004. La lettera i) dell'art. 2 comma 1 della l.r. 24/2002 non è stata riproposta proprio per evitare contrasto con la legge 313/2004.

Articolo 87
(Denuncia degli alveari)
MOTIVAZIONE: si aggiorna la rubrica (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività) e l'articolo è stato riformulato secondo le indicazioni e le osservazioni della II Commissione.

Articolo 88
(Anagrafe apistica)
MOTIVAZIONE: si ritiene opportuno non spostare questa disposizione fra le norme transitorie, poiché si procederà ad integrare l'articolo 254 del progetto di testo unico prevedendo, laddove viene indicata l'abrogazione della l.r. 24/2002, una norma di salvezza del citato articolo 7.

Articolo 89
(Modalità di attuazione)
comma 1 MOTIVAZIONE: riguardo le distanze degli apiari si è inserito il riferimento "nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 896-bis del Codice Civile" secondo le indicazioni e le osservazioni della II Commissione.

MOTIVAZIONE: si conferma l'eliminazione delle lettere e) ed f) del precedente articolo 13 della l.r. 24/2002

Articolo 90
(Controlli sanitari)
comma 1 MOTIVAZIONE: al comma 1 è stato precisato "del Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale" secondo le osservazioni della II Commissione
comma 4 MOTIVAZIONE: il comma 4 è nuova disposizione in quanto rivolta alla semplificazione dei rapporti tra enti competenti in materia di tutela delle api.

MOTIVAZIONE: l'articolo 10 della l.r. 24/2002 non è stato riproposto in quanto è stato eliminato l'Albo degli allevatori di api regine.

Articolo 92
(Zone di rispetto)
MOTIVAZIONE: si conferma la formulazione di tale articolo tenuto conto che l'eliminazione dell'articolo 10 della l.r. 24/2002 riguardante l'istituzione dell'Albo degli allevatori di api regine si giustifichi a fronte dell'esistenza dell'albo nazionale.

Articolo 94
(Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto)
comma 1 MOTIVAZIONE: i punti 3 e 4 del comma 1 sono di nuova formulazione al fine di facilitare la comprensione del testo normativo e renderlo aderente alle realtà presenti.

Articolo 96
(Vigilanza)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è eliminato il riferimento al "Corpo forestale" come indicato dalla II Commissione.

Articolo 97
(Sanzioni amministrative)
comma 1 MOTIVAZIONE: si è proceduto a correggere il riferimento normativo interno come indicato dalla II Commissione.

Articolo 98
(Abrogazioni)
MOTIVAZIONE: Queste norme di abrogazione sono già previste nelle norme finali del progetto di testo unico, tranne quella riguardante il regolamento. Vanno quindi riportate nell'articolo finale delle abrogazioni. – il testo "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti:
a) legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 recante "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria;
b) Regolamento regionale 28 giugno 2006 n. 7 "Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 "."

Articolo 99
(Norme finali e transitorie)
MOTIVAZIONE: l'articolo 99 sulla legge api 24/2002 va inserito in una norma transitoria finale. – il testo "1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Capo sono conclusi ai sensi della legislazione previgente in materia."

CAPO III
Norme per l'esercizio della pesca professionale E dell'acquacoltura.

MOTIVAZIONE: riscontrate le difficoltà emerse nello scomporre l'attuale normativa che disciplina la pesca - l.r. 15/2008 - si ritiene di estrapolare il testo dell'articolato dal presente testo unico per poi andare a modificare organicamente e sistematicamente le due tipologie di pesca sportiva e pesca professionale attraverso la approvazione di due distinte leggi regionali. Sono quindi eliminati dal testo unico in materia di agricoltura preadottato con D.G.R. 1194/2014 gli articoli dal n. 100 al n. 123. IL "TITOLO VI" E' COMPOSTO DI SOLI DUE CAPI.

TITOLO VII
FUNGHI E TARTUFI
MOTIVAZIONE: la rubrica del TITOLO VII viena cambiata in "TARTUFI E FUNGHI" in quanto il Capo I è riferito alla l.r. 6/1994 "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi" e il Capo II è riferito alla l.r. 12/2000 "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Art. 124
(Disposizioni generali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 98 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 2 MOTIVAZIONE: la modifica del comma 2 con la frase introdotta costituisce mera operazione finalizzata a rendere più comprensibile il testo normativo. Riguardo la permanenza del "marchio di qualità" di cui alla lettera b), la II Commissione ha condiviso la posizione dell'Assessore Cecchini.

Articolo 126
(Delimitazione delle tartufaie)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 100 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 2 MOTIVAZIONE: il comma 2 resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A
comma 3 MOTIVAZIONE: sono stata apportate modifiche e integrazioni suggerite dalla II Commissione finalizzate a rendere di facile lettura il testo normativo e a semplificare le operazioni di apposizione delle tabelle.

Articolo 127
(Tartufaie controllate)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 101 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 2 MOTIVAZIONE: sono stata apportate modifiche e integrazioni suggerite dalla II Commissione finalizzate a rendere di facile lettura il testo normativo.
commi 5 e 6 MOTIVAZIONE: aggiornamento riferimento normativo interno.
MOTIVAZIONE: i commi 5 e 6 sono ripetitivi rispetto all'ultimo periodo del comma 1 introdotto dalla II Commissione. – il testo era "5. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari." E "6. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 5 è elevato a quindici ettari."

Articolo 128
(Miglioramenti alle tartufaie controllate)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 102 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.

comma 1 MOTIVAZIONE: la modifica della lettera f) del comma 1 è volta a rendere di più facile lettura il testo normativo
comma 2 MOTIVAZIONE: la modifica è volta a rendere di più facile lettura il testo normativo. Alla fine del comma 2 sono state soppresse le parole "riferiti al medesimo impianto" in quanto la produzione è riferita all'impianto descritto nel programma triennale.
comma 3 MOTIVAZIONE: dopo la parola "interventi" è stata soppressa la parola "comunque" al fine di rendere il testo di più facile lettura. Si è provveduto ad aggiornare il riferimento normativo interno.
comma 5 MOTIVAZIONE: le parole "o delle prescrizioni della Commissione" sono state introdotte dalla II Commissione. Si è provveduto ad aggiornare il riferimento normativo interno.

Articolo 129
(Commissioni)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 103 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A
comma 3 MOTIVAZIONE: il comma 3, al fine di precisare i termini delle disposizioni, è stato introdotto dalla II Commissione.

Articolo 130
(Parere della commissione)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 104 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 131
(Tartufaie coltivate)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 105 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: le parole "Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco." sono state introdotte dalla II Commissione.
comma 1-bis MOTIVAZIONE: il comma 1-bis "Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione" è stato introdotto dalla II Commissione.
comma 2 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare il riferimento normativo interno.
comma 4 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno e operazione di drafting "comma 1".

Articolo 132
(Riconoscimento tartufaie)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 106 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno.
comma 3 MOTIVAZIONE: le parole "al comma 3 dell'articolo 3" hanno sostituito "all'art. 3, terzo comma".
comma 5 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno.
comma 6 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno.

Articolo 133

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 107 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 2 MOTIVAZIONE: comma così modificato e integrato dalla II Commissione.
comma 3 MOTIVAZIONE: il comma 3 viene abrogato in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 212/2006 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della lettera c) dell'art. 2 della l.r. 8/2004, che sostituiva l'art. 2 della l.r. 6/1994. – il testo era "3. L'accesso alle zone di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 119 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere."

Articolo 134
(Delimitazione dei comprensori consorziati)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 108 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 3 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno.

Articolo 135
(Ricerca e raccolta dei tartufi)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 109 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 8 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno.
comma 9 MOTIVAZIONE: l'anagrafe canina, pur essendo oggetto del nuovo t.u. sanità, non ha altro riferimento che la l.r. 19/1994.
comma 11 MOTIVAZIONE: la II Commissione ha disposto che dopo la parola "raccolta" sono inserite "dandone adeguata pubblicità." E' aggiunto poi il periodo "Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori. L'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 136
(Idoneità per la raccolta)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 110 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A
comma 2 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno.
comma 7 MOTIVAZIONE: rafting normativo.

Articolo 137
(Autorizzazione alla raccolta)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 111 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno.
comma 2 MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 138
(Iniziative finanziarie)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 112 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

comma 1 MOTIVAZIONE: la lettera f) è stata semplificata non riproponendo "realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle unioni speciali di comuni in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati". La lettera g) è stata modificata dalla II Commissione.
comma 3 MOTIVAZIONE: si è ritenuto sufficiente "ubicati in terreni idonei" e quindi non è stato riprodotto l'inciso "compresi nelle aree di cui al successivo art. 19". L'art. 19 è rubricato "Zone geografiche".
MOTIVAZIONE: non è stata accolta la proposta della II Commissione di inserire un comma 6 "La Regione promuove la gestione associata di terreni tartuficoli da parte delle Associazioni di tartufai-tartuficoltori, con interventi manutentori e migliorativi, attraverso accordi con i proprietari e/o conduttori dei fondi." e ciò in quanto costituisce nuova disposizione che contrasta con la natura compilativa del TU agricoltura.

Articolo 139
(Modalità di finanziamento)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 113 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: drafting normativo rivolto a rendere più facilmente comprensibile il testo.
comma 2 MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A.
comma 3 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a correggere riferimento normativo interno ed operare drafting normativo rivolto a rendere più facilmente comprensibile il testo.

MOTIVAZIONE: l'art. 17 della l.r. 6/1994 non è stato riprodotto in quanto le norme di programmazione sono tutte comprese nell'articolo 2 del presente Testo Unico.

Articolo 140
(Albi regionali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 114 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 141
(Zone geografiche)
MOTIVAZIONE: la rubrica dell'articolo è stata modificata in quanto si è sempre riferito alle zone vocate.
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 115 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: comma modificato dalla II Commissione.
comma 1-bis MOTIVAZIONE: comma introdotto dalla II Commissione.

Articolo 142
(Vigilanza)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 116 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.

Articolo 143

(Sanzioni amministrative)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 117 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A
comma 2 MOTIVAZIONE: modifiche introdotte dalla II Commissione per rendere più facile la lettura del testo e semplificare la relativa applicazione.

Articolo 144
(Tassa di concessione)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 118 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 146
(Norme regolamentari)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 120 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: modifica volta a semplificare la lettura del testo.

MOTIVAZIONE: l'articolo 23 della l.r. 6/1994 non è stato riprodotto in quanto norma che ha esaurito la sua portata ed efficacia.

Articolo 147
(Norme finali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 121 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: la II Commissione ha deliberato l'introduzione delle parole "contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle".

Articolo 148
(Disposizioni generali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 122 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si ritiene che il testo proposto nel TU non si discosti dall'art. 1 della l.r. 12/2000.

Articolo 149
(Raccolta)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 123 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si riporta il testo integrale del comma 1 della l.r. 12/2000 in quanto il secondo e terzo periodo non erano stati inseriti per mero errore materiale.

Articolo 150
(Proprietari e conduttori di fondi)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 124 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare il riferimento normativo interno.

Articolo 151
(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)

MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 125 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 152
(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 126 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 155
(Sospensioni temporanee)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 129 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 156
(Controlli sanitari)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 130 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 3 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi interni.

Articolo 160
(Vigilanza)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 134 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: Si è provveduto a sostituire le parole "Corpo forestale dello Stato" con le parole "organi di vigilanza" e ad aggiornare i riferimenti normativi interni.

Articolo 161
(Sanzioni amministrative)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 134 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi interni.
comma 2 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi interni e la lettera p) è stata modificata secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 352/1993.

Articolo 164
(Locali per attività agrituristiche)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 138 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: comma 1 modificato a seguito dell'approvazione del testo unico del territorio l.r. 1/2015.

Articolo 168
(Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 142 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 169
(Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 143 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 172
(Locali e strutture per attività di fattoria didattica)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 143 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: comma 1 modificato a seguito dell'approvazione del testo unico del territorio l.r. 1/2015.

Articolo 175
(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 149 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 176
(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 150 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 179
(Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 153 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: comma 1 modificato a seguito dell'approvazione del testo unico del territorio l.r. 1/2015.

Articolo 181
(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 155 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 186
(Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 160 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 189
(Vigilanza e controllo)

MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 163 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: l'articolo resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 190
(Sanzioni amministrative)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 164 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 10 MOTIVAZIONE: il comma 10 resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

MOTIVAZIONE: riguardo l'art. 31 della l.r. 16/2014 che prevede modifiche e integrazioni della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 non viene riportato in quanto la stessa l.r. 3/2014 è parte del presente TUA

SEZIONE VI
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
MOTIVAZIONE: il testo viene modificato SEZIONE VI NORME TRANSITORIE E FINALI secondo indicazioni della II Commissione

Articolo 191
(Norme transitorie e finali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 165 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
commi 8, 9 e 10 MOTIVAZIONE: i commi 8, 9 e 10 restano invariati in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

MOTIVAZIONE: l'art. 35 della l.r. 16/2014 non è riproposto nel presente TUA in quanto le norme da esso abrogate restano tali.

Articolo 193
(Disposizioni generali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 167 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: è stato riformulato l'art. 1 della l.r. 59/1980 in quanto rispondente alla necessità di adeguare principi e i criteri di cui alla legge 440/1978 alla realtà attuale.

Articolo 194
(Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 168 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: il testo è rimasto invariato rispetto all'art. 2 della l.r. 59/1980

Articolo 195
(Utilizzazione delle terre)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 169 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: sono state soppresse le parole "incolte od abbandonate e le terre
insufficientemente coltivate" sostituite con il rinvio all'art. 168 (ex art. 3 l.r. 59/1980)

Articolo 196

(Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 170 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: inserimento "Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico" deciso dalla II Commissione in linea con la precedente versione dell'art. 4 della l.r. 59/1980.
comma 3 MOTIVAZIONE: il testo è stato reso più fluido e quindi di facile lettura.
comma 4 MOTIVAZIONE: il testo è stato reso più fluido e quindi di facile lettura.
comma 5 MOTIVAZIONE: il testo è stato reso più fluido e quindi di facile lettura – eliminato il rinvio a norme abrogate l.r. 37/1979 e l.r. 38/1979 che saranno inserite nell'articolo delle abrogazioni – ex art. 254.

Articolo 197
(Delega di funzioni)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 171 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: il comma 1 resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A

Articolo 198
(Procedure)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 172 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi interni.
comma 2 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi interni.
comma 4 MOTIVAZIONE: il testo riprodotto corrisponde a quello vigente dell'art. 6 della l.r. 59/1980
comma 5 MOTIVAZIONE: Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi interni.

Articolo 203
(Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 177 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
commi 2 e 3 MOTIVAZIONE: la norma è riproposta nel testo vigente.

Articolo 204
(Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 178 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: la norma è riproposta nel testo vigente.

Articolo 206
(Destinatari delle terre)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 180 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: il comma 1 resta invariato in quanto non è stato approvato il ddl D.G.R. 140/2015 che prevede l'abrogazione della l.r. 18/2011 e, conseguentemente, anche del relativo Allegato A. Si è proceduto ad eliminare le parole "Comunità montane".

MOTIVAZIONE: L'art. 14 della l.r. 59/1980 non è stato riproposto in quanto si tratta di norma susperata a seguito del subentro della Regione e tale previsione è da considerare compresa tra quelle esercitate dalla stessa.

MOTIVAZIONE: si è proceduto a reintrodurre l'articolo 16 della l.r. 59/1980 – ora articolo 182 del Testo Unico – come indicato dalla II Commissione.

Articolo 208
(Disposizioni generali)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 183 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma il testo in quanto reso coerente con le norme vigenti e reso maggiormente comprensibile rispetto alla formulazione del vigente art. 1 della l.r. 34/1989.

Articolo 209
(Agevolazioni creditizie)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 184 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma il testo in quanto reso coerente con le norme vigenti e reso maggiormente comprensibile rispetto alla formulazione del vigente art. 2 della l.r. 34/1989.

Articolo 210
(Soggetti beneficiari)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 185 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma il testo in quanto reso coerente con le norme vigenti e reso maggiormente comprensibile rispetto alla formulazione del vigente art. 3 della l.r. 34/1989.
comma 2 MOTIVAZIONE: si conferma il testo in quanto reso coerente con le norme vigenti e reso maggiormente comprensibile rispetto alla formulazione del vigente art. 3 della l.r. 34/1989.

Articolo 211
(Operazioni ammissibili – Priorità)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 186 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma il testo in quanto reso coerente con le norme vigenti e reso maggiormente comprensibile rispetto alla formulazione del vigente art. 4 della l.r. 34/1989. Riguardo alle agevolazioni si rinvia alla norma generale sugli aiuti di Stato art. 5 del presente testo unico.

Articolo 212
(Presentazione delle domande)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 187 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma il testo in quanto reso coerente con le norme vigenti e reso maggiormente comprensibile rispetto alla formulazione del vigente art. 5 della l.r. 34/1989.

MOTIVAZIONE: i commi 3 e 4 dell'art. 5 della l.r. 34/1989 non sono stati riproposti per rendere l'articolo coerente con le norme vigenti.

Articolo 213
(Vincolo di indivisibilità)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 188 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.

comma 2 MOTIVAZIONE: il comma 2 è stato riformulato per renderlo più fluido e, di conseguenza, sono state soppresse le parole "previa istruttoria dell'Ufficio che, al suo tempo, istruì la domanda di mutuo" in quanto pleonastiche.

Articolo 214
(Decadenza dai benefici)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 189 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 2 MOTIVAZIONE: testo riformulato secondo le indicazioni della II Commissione.

Articolo 215
(Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 190 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
MOTIVAZIONE: Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 34/1989 non è riportato in quanto il Fondo interbancario di garanzia non esiste più.

Articolo 217
(Incentivazione delle operazioni di permuta)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 192 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: la previsione è corretta in quanto è comunque soggetta a previa notifica alla Commissione Europea.

Articolo 218
(Predisposizione di progetti di riordino fondiario)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 193 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si conferma il testo in quanto reso coerente con le norme vigenti e reso maggiormente comprensibile rispetto alla formulazione vigente

MOTIVAZIONE: l'art. 12 della l.r. 34/1989 non è stato riproposto in quanto riferito all'abrogazione della l.r. 5/1981 che resta tale oppure può essere riportata tra le abrogazioni del testo unico.

Articolo 220
(Definizioni)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 195 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: si è provveduto alla riformulazione della sequenza delle lettere a seguito dell'avvenuta abrogazione della originaria lettera a).

Articolo 222
(Regolamento di attuazione)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 197 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.
comma 1 MOTIVAZIONE: lettera h) riformulata secondo quanto indicato dalla II Commissione.

NB: l'art. 12 della l.r. 3/2914 riguarda una modifica confluita nell'art. 196 del presente testo unico.

Articolo 238
(Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)
MOTIVAZIONE: l'articolo è aggiornato a 214 in virtù dello stralcio della l.r. 15/2008.

comma 1 MOTIVAZIONE: testo confermato in adeguamento ai principi e alle norme comunitarie.

MOTIVAZIONE: l'art. 4 della l.r. 14/2009 non è stato riproposto in quanto il periodo transitorio è cessato

Dal punto di vista **economico finanziario**, il presente testo unico non prevede modifiche, aggiunte o integrazioni negli interventi finanziari; i capitoli finanziati dal bilancio regionale che afferiscono alle leggi regionali confluite nello stesso Testo unico, sono riattribuiti al nuovo articolato.

Di seguito si riporta un'analisi dei Titoli che compongono il Testo unico in parola con specifico riferimento all'impatto di carattere **economico-finanziario** che esso comporta.

Il Titolo I (articoli da 1 a 4) contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo, programmatorio oltre alle funzioni conferire a Comuni e Province nella materia di agricoltura; esse non comportano implicazioni di tipo finanziario, ad eccezione di quanto contenuto all'art. 2, comma 1 che fa riferimento alla definizione delle risorse finanziarie da definire, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della regione nell'ambito del Documento annuale di programmazione (DAP).

Il Titolo II (articoli da 5 a 6) contiene le disposizioni in materia di aiuti di Stato e la descrizione delle forme di aiuto e degli strumenti finanziari richiamati nel testo unico senza introdurre pertanto nuovi oneri finanziari.

Il Titolo III (articoli da 7 a 16) contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio ad eccezione dell' art. 10, comma 1 che, senza introdurre nuovi oneri finanziari, prevede aiuti rapportati alle spese ammissibili. Tali aiuti sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.2.003 (capitolo 7673) del bilancio regionale di previsione.

Il Titolo IV (articoli da 17 a 39) che contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio ad eccezione dei seguenti articoli che, comunque, non introducono nuovi oneri finanziari:

- Art. 22, comma 1, che prevede finanziamenti per studi ricerche e sperimentazione
- Art. 23, comma 2, che prevede finanziamenti per i servizi di trasferimento di conoscenze nei limiti di cui all'articolo 26.

Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.2.004 (capitolo 7827) del bilancio regionale di previsione.

- Art.35, comma 1, che prevede contributi per la promozione e la realizzazione delle "Strade del Vino". Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.2.004 (capitolo 7827) del bilancio regionale di previsione. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.2.004 (capitolo 7827) del bilancio regionale di previsione

- Art. 39, comma 1, che prevede finanziamenti per la partecipazione a fiere mostre e mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale. Le

risorse relative sono allocate alla UPB 07.2.008 (capitolo 3560) del bilancio regionale di previsione

Gli aiuti previsti dal presente Titolo sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione.

Il Titolo V (articoli da 40 a 70) che contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio ad eccezione dei seguenti articoli che, comunque, non introducono nuovi oneri finanziari

- Art. 52 che prevede finanziamenti per progetti di promozione di prodotti agroalimentari biologici e tipici nonché iniziative di comunicazione alimentare. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.1.004 (capitolo 3792) e UPB 07.1.008 (capitolo 3790) del bilancio regionale di previsione .
- Art. 63 che prevede contributi per l'acquisto di ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli nonché per l'acquisto o locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per la loro produzione o distribuzione Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.2.018 (capitolo 7713) .
- Art. 66 che finanzia interventi per lo sviluppo e qualificazione delle produzioni sementiere e vegetali
- Art. 78 che prevede contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.1.004 (capitolo 3852) .

Gli aiuti previsti dal presente Titolo sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione.

Il Titolo VI (articoli da 79 a 97) che contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio ad eccezione dei seguenti articoli che, comunque, non introducono nuovi oneri finanziari

- Art. 82 che prevede indennizzi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e/o danni a seguito della vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti da ordinanze ministeriali. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.1.010 (capitolo 3883) .
- Art. 94 che prevede aiuti per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.2.009 (capitolo 7683) .

Gli aiuti previsti dal presente Titolo sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione.

Il Titolo VII (articoli da 100 a 137) che contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio ad eccezione dei seguenti articoli che, comunque, non introducono nuovi oneri finanziari

- Art. 112 che prevede finanziamenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.1.002 (capitolo 4051) e alla UPB 07.1.002 (capitolo 8472).
- Art. 131 comma 3, che prevede contributi sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche

rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.1.002 (capitolo 4176).

Gli aiuti previsti dal presente Titolo sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione.

Il Titolo VIII (articoli da 138 a 168) che contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio ad eccezione dei seguenti articoli che, comunque, non introducono nuovi oneri finanziari

- Art. 158 che prevede finanziamenti a favore della promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali e delle attività di fattoria sociale, nonché di informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.1.008 (capitolo 3557).

Gli aiuti previsti dal presente Titolo sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione.

Il Titolo IX (articoli da 169 a 213) che contiene norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio ad eccezione dei seguenti articoli che, comunque, non introducono nuovi oneri finanziari

- Art. 184 che prevede concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, stipulati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Le risorse relative sono allocate alla UPB 07.1.006 (capitolo 7715).

Gli aiuti previsti dal presente Titolo sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione.

Il Titolo X (articoli da 214 a 223) che contiene disposizioni sanzionatorie in applicazione dei regolamenti comunitari e norme nazionali nel settore vitivinicolo. I proventi derivanti dall'applicazione di tali norme (Art. 216 e Art. 218) sono introitati nella UPB 1.01.002 (capitolo 500)

Nella tabella che segue sono riportati analiticamente gli articoli del testo unico che comportano implicazioni finanziarie con l'indicazione della legge regionale in vigore, fonte di finanziamento e relativi Cap. e UPB.

ARTICOLI T.U.	Legge regionale abrogata	CAP.	UPB
SPESE			
Art.10	n. 7 del 09/03/1999 - Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare.	7673	07.1.025 07.2.003
Art. 22 e Art. 23	n. 33 del 17/12/2002 - Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo	7827	07.1.019 07.2.004
Art. 35	n. 38 del 22/12/1999 - Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria.	7674/8020 7674/8021 7684	07.1.008 07.2.012
Art. 39	n. 40 del 01/07/1981 - Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura	3560	07.1.008
Art.52	n. 21 del 20/08/2001 - Disposizioni in materia di	3790	07.1.008

	coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici	3792	07.2.028
Art. 63	n. 24 del 04/09/2001 - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.	7713	07.2.018
Art. 66	n. 25 del 04/09/2001 - Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.	7714	07.2.018
Art. 78	n. 39 del 28/08/1995 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.	3852	07.2.028
Art. 82	n. 20 del 27/11/2003 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)	3883	07.2.009
Art. 94	n. 24 del 26/11/2002 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell' apicoltura in Umbria.	7683	07.1.010 07.2.009
Art. 112	n. 6 del 28/02/1994 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi	4051 e 8472	07.1.002 07.2.002
Art. 131	n.12 del 21/02/2000 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.	4176	07.1.002
Art. 158	n.16 del 07/08/2014 Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.	3557	07.1.008
Art. 184	n. 34 del 24/10/1989 Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario.	7715	07.1.026
ENTRATE			
Art. 218	n. 5 del 08/02/2005 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.	500	3.01.004
Art. 216	n. 14 del 21/07/2009 Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.	500	3.01.004